

(N. 1986)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1957

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. — In vista della scadenza (31 dicembre 1957) delle convenzioni stipulate con la Società di navigazione S.A.I.M. (già Fiumana), con sede in Ancona, ai sensi del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 (convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002) per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del Carnaro e di Zara, e con la Società

di navigazione « Istria-Trieste », con sede in Trieste, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 949, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati locali di Trieste e dell'Istria, è stata esaminata l'opportunità di promuovere il riassetto dei predetti servizi in analogia a quanto disposto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 34, nei confronti dei servizi locali di altri

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quattro settori (A: Arcipelago Toscano - B: Isole Partenopee e Pontine - C: Isole Eolie - D: Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Nel formulare il piano di riassetto si sono seguiti gli stessi criteri stabiliti per gli altri quattro settori dalla citata legge 5 gennaio 1953, n. 34, allo scopo di attuare un ordinamento uniforme per tutti i servizi marittimi locali.

Secondo il disposto degli articoli 1 e 2 i servizi in questione saranno concessi in esercizio all'industria privata mediante pubblica gara o a licitazione privata, in analogia a quanto già praticato per gli altri quattro settori locali dianzi citati.

Così pure per tutto quanto concerne le modalità di stipulazione delle convenzioni con gli assuntori di tali servizi, la loro comunicazione al Parlamento, la loro revisione, l'unito disegno di legge (art. 4) fa rinvio alle norme contenute nella legge del 1953. Analogamente, anche la scadenza della concessione è stata stabilita (art. 4) al 31 dicembre 1973.

Per quanto attiene al programma delle linee da esercitare, che è tassativamente indicato nell'articolo 3, sempre in perfetta analogia con la legge 5 gennaio 1953, n. 34, è stato tenuto conto dei nuovi orientamenti dei traffici, in relazione alle mutate condizioni politico-sociali del settore Adriatico.

Per il settore E (Medio Adriatico), mentre non è stato previsto il ripristino di varie linee che ormai da oltre 15 anni non vengono più esercitate, a causa della guerra e dei successivi profondi mutamenti nelle condizioni geopolitiche di quel settore di traffico, è stata aggiunta una nuova linea Ancona-Zara-Sebenico-Spalato e viceversa, da esercitarsi con periodicità bi-settimanale. Restano comprese nel programma dei servizi le due linee circolari attualmente gestite dalla S.A.I.M. fra il Medio e l'Alto

Adriatico: una in senso antiorario (Ancona-Lussino-Fiume-Pola-Trieste-Venezia-Ancona) e una in senso orario (Ancona-Rimini-Ravenna-Venezia-Trieste-Pola-Fiume-Lussino-Ancona), ambedue con periodicità settimanale. Il periodo di esercizio di quest'ultima linea, che ha carattere turistico estivo, è stato prolungato rispetto al periodo di effettivo esercizio negli ultimi anni, in modo da assicurare il servizio dal 1° aprile al 31 ottobre.

Per quanto attiene al settore F (Alto Adriatico) è stato previsto il mantenimento ed un opportuno potenziamento di entrambe le linee attualmente esercitate dalla Società Istria-Trieste. Inoltre è stata contemplata la ripresa delle comunicazioni marittime con Pola mediante l'attivazione di un servizio settimanale Trieste-Capodistria-Pirano-Pola. Anche in questo settore è stato previsto il prolungamento del periodo di esercizio di una linea estiva, la Trieste-Grado, allo scopo di favorire le correnti turistiche. Al gruppo di linee ora esercitate dalla Società Istria-Trieste si è ritenuto opportuno aggiungere, allo scopo di conseguire un più organico inquadramento dei servizi (e, in definitiva, una maggiore economia di gestione), le due linee locali affidate alla Società di navigazione Libertas, che è sovvenzionata dal Commissariato generale del Governo di Trieste (e che quindi fa già carico, indirettamente, al bilancio dello Stato).

Con l'emanazione dell'unito disegno di legge sarà possibile procedere ad un organico riassetto dei servizi del Medio e dell'Alto Adriatico. Si deve aggiungere che nel quadro di tale riassetto è intendimento del Governo promuovere la messa in servizio sulle linee dei due settori indicati di nuove unità pienamente rispondenti per tonnellaggio e velocità alle esigenze dei servizi ed alle aspirazioni da tempo manifestate dalle categorie interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, alla industria privata, mediante pubblica gara o a licitazione privata, l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale di cui all'articolo 2.

Art. 2.

I servizi marittimi sovvenzionati di cui all'articolo 1 comprendono i seguenti settori:

- E) Medio Adriatico;
- F) Alto Adriatico;

All'aggiudicazione di ciascuno dei predetti gruppi di servizi si procederà con gare separate.

Art. 3.

Le linee dei settori di cui all'articolo 2 e la periodicità delle linee stesse dovranno essere le seguenti:

Settore E (Medio Adriatico).

Linea 1 — Ancona-Lussino-Fiume-Pola-Trieste-Venezia-Ancona.

Periodicità: settimanale.

Linea 2 — Ancona-Rimini-Ravenna-Venezia-Trieste-Pola-Fiume-Lussino-Ancona.

Periodicità: settimanale dal 1° aprile al 31 ottobre.

Linea 3 — Ancona-Zara-Sebenico-Spalato e viceversa.

Periodicità: bisettimanale.

Settore F (Alto Adriatico).

Linea 1 — Trieste-Grado e viceversa.

Periodicità: bigiornaliera dal 15 maggio al 30 settembre.

Linea 2 — Trieste-Capodistria-Pirano-Umago e viceversa.

Periodicità: pentasettimanale, con scali quardisettimanali in andata e in ritorno ad Isola e prolungamento settimanale a Cittanova.

Linea 3 — Trieste-Capodistria-Pirano-Pola e viceversa.

Periodicità: settimanale.

Linea 4 — Trieste-Muggia-Capodistria e viceversa.

Periodicità: giornaliera.

Linea 5 — Trieste-Grignano-Sistiana e viceversa.

Periodicità: giornaliera dal 1° luglio al 31 agosto.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi con gli assuntori dei servizi previsti dalla presente legge avranno durata fino al 31 dicembre 1973 e saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953 n. 34, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale dei settori A, B, C e D.

Art. 5.

Gli assuntori dei servizi di cui alla presente legge dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore iscritto nei ruoli organici degli attuali concessionari, in conformità della ripartizione e delle modalità che verranno stabilite dal Ministro per la marina mercantile.

Il personale suddetto conserverà il grado e l'anzianità conseguiti durante il servizio prestato con i precedenti concessionari.

È escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che entro il 31 dicembre 1957 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Art. 6.

Alla maggiore spesa nella misura massima di lire 160 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del capitolo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.